

A TUTTI I SIGG. FORNITORI
DI INTERPUMP GROUP S.P.A.

S. Ilario d'Enza (RE), 30.05.2025

OGGETTO: **INTERPUMP GROUP S.P.A. cessazione *Split Payment* per le società quotate dal 01.07.2025.**

Egregi Signori,

La presente per comunicare che per la scrivente INTERPUMP GROUP S.P.A., quotata in borsa nell'indice FTSE MIB, in data **1° luglio 2025** cesserà il regime particolare dello *split payment* come previsto dalla decisione di esecuzione UE 2023/1552 del Consiglio UE.

Pertanto, **a decorrere dal 1° luglio 2025 le fatture** emesse nei confronti della società INTERPUMP GROUP S.P.A. per le cessioni di beni e prestazioni di servizio **dovranno essere emesse secondo il regime IVA ordinario**, quindi **riscatterà a vostro carico l'obbligo di far concorrere l'IVA esposta in fattura nella vostra liquidazione IVA periodica**, dal momento che l'imposta non sarà più versata dalla società committente (INTERPUMP GROUP S.P.A.).

Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione alla data di emissione della fattura e alla data indicata in fattura in quanto determinanti al fine dell'applicazione del corretto regime IVA da utilizzare.

Al fine di guidarvi nella scelta corretta vi riportiamo le indicazioni che dovrete scrupolosamente seguire:

- **per le fatture emesse verso INTERPUMP GROUP S.P.A. fino al 30 giugno compreso, si applicherà lo *split payment*;**
- **per le fatture emesse verso INTERPUMP GROUP S.P.A. a decorrere dal 1° luglio 2025 ma con data fattura fino al 30 giugno 2025, lo *split payment* dovrà essere applicato;**
- **per le fatture emesse verso INTERPUMP GROUP S.P.A. a decorrere dal 1° luglio 2025 con data fattura dal 1° luglio 2025, si applicherà il regime IVA ordinario.**

Al fine di evitare possibili situazioni ibride nel passaggio da un regime IVA ad un 'altro Vi chiediamo di provvedere all'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizio relative al primo semestre 2025 entro il 30 giugno.

Nel caso in cui dovessimo **ricevere fattura con l'applicazione di un regime IVA errato** saremo costretti, nostro malgrado, a richiedervi l'emissione di nota di variazione e successiva riemissione della fattura **con la conseguenza che potremmo non essere in grado di garantire il puntuale pagamento di quanto dovuto.**

Come ultimo aspetto vi evidenziamo che nulla cambierà per le fatture sottoposte al regime del *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, per le quali, nei confronti dei soggetti cessionari e/o committenti che sono debitori di imposta, resta l'obbligo dell'inversione contabile.

Distinti saluti.

INTERPUMP GROUP S.P.A.